Comune di Cattolica



Provincia di Rimini



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 132 DEL 24/09/2009

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - R.G. N. 680/02 = MOTIVI AGGIUNTI NOTIFICATI IN DATA 23.04.2008. RESISTENZA IN GIUDIZIO E INCARICO LEGALE

L'anno duemilanove, il giorno ventiquattro, del mese di settembre, alle ore 14:30 nella Residenza comunale.

La Giunta si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Marco Tamanti.

Partecipa alla Seduta la Dott.ssa Antonietta Renzi, Segretario Generale, e ne cura la verbalizzazione (T.U. n. 267/2000, art. 97, c. 4).

1	TAMANTI MARCO	Sindaco	P
2	GERBONI MARIA CLAUDIA	Vice Sindaco	P
3	TONTI GIANFRANCO	Assessore	P
4	MANCINI ASTORRE	Assessore	P
5	ANGELINI ALESSANDRA	Assessore	P
6	PALMACCI MAURO	Assessore	P

Totale presenti n. 6

Il presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta.

Visti i seguenti PARERI previsti dall'art. 49 - comma 1 – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

Parere favorevole per la Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Servizio Andrea Berti

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto notificato presso la civica residenza il sig. OMISSIS proponeva ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna – Bologna "per l'annullamento del provvedimento della Soprintendenza, prot. n. 632 BN del 25 marz. 2002 di annullamento di provv.to comunale prot. 445 del 30 genn. 2002 di autorizzazione ambientale ex art. 151 D.L.gs 490/99 (n. 9/02) rilasciata ai fini della realizzazione di lavori (vasca idromassaggio), peraltro conformi al vigente Piano Spiaggia.";

- che il suddetto ricorso veniva depositato in data 06.06.2002, assegnato alla seconda sezione ed iscritto al n. 680/2002;
- che con Deliberazione G.M. n. 80 del 12.06.2002 il Comune di Cattolica decideva di costituirsi volontariamente nel suddetto giudizio aderendo al ricorso proposto dai ricorrenti, incaricando l'Avv. Gaetano Rossi, del patrocinio dell'Amministrazione;

Visto il ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 23.04.2008 "per l'annullamento quanto all'originario ricorso R.G. 680/2002 - del provvedimento in data 25 marzo 2002, prot. 632 BM, notificato in data 26.03.2002 con il quale la Soprintendenza Beni Architettonici e per il Paesaggio di Ravenna ha decretato di annullare il provvedimento del Comune di Cattolica n. 09/2002, prot. n. 445, del 30.01.2002, con cui il Sig. OMISSIS, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs490/99, ad installare una vasca idromassaggio nella zona di Spiaggia n. 85 quanto ai presenti motivi aggiunti – del provvedimento prot. n. 5850, in data 07.03.2008, del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Cattolica con il quale è stato disposto "il diniego della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, della ditta OMISSIS, residente in Cattolica in Via A. Costa n. 41, codice fiscale OMISSIS, per le seguenti opere: Realizzazione di zona relax con vasca idromassaggio di mq. 10,90, unita a quella della Zona di Spiaggia n. 84 di mq. 8,60 eseguite presso lo stabilimento balneare n. 85 (doc.10) – del presupposto e vincolante parere negativo prot. n. 1077BN del 22.05.2007 con il quale il Soprintendente per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna si è espresso sulla predetta domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 1 commi 37 – 38 – 39 della legge 308/2004 (doc. 11)";

Visti i motivi suddetti posti a fondamento di questa iniziativa giudiziale: "1. Illegittimità del provvedimento di diniego della domanda di accertamento di compatibilità paesistica, derivata e conseguente all'illegittimità del vincolante parere soprintendentizio. 1) Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell'art. 82, comma 9, D.P.R. n. 616/1977 come trasfuso nell'art. 151 del D.Lvo 490/99, straripamento delle funzioni ed eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto, sviamento e difetto di motivazione e comunque motivazione incongrua. Eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta irragionevolezza, illogicità e violazione delle regole di buona amministrazione e della leale cooperazione. 2) Violazione dell'art. 97 Cost., per contrasto con i principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione. Ulteriore eccesso si potere per per contraddittorietà, manifesta irragionevolezza e cattivo uso del potere discrezionale. 3) Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L. n. 241 del 1990 e del D.M. 13.06.1994 n. 495 per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento conclusosi con l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica.";

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dal ricorrente: "si chiede l'annullamento del provvedimento impugnato indicato in epigrafe, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.";

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore dell'Ufficio unico di Avvocatura Pubblica prot. n. 50/09 del 16.09.2009 contenente la proposta di decisione

sulla lite e la proposta di conferimento dell'incarico ad Avvocato dell'Ufficio unico;

Visti gli atti del procedimento;

Vista la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 15.12.2008;

Considerato che il Comune, in virtù della Convenzione suddetta, è dotato di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, il cui Avvocato Coordinatore Avv. Andrea Berti è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Ritenuto opportuno, in considerazione della natura della controversia e del carico di lavoro degli avvocati appartenenti all'Ufficio, di proporre il conferimento dell'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato coordinatore dell'Ufficio Unico;

Visto:

- il D.Lgs n. 267/2000;
- gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziali richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

A voti palesi unanimi,

DELIBERA

- 1) di resistere avverso i motivi aggiunti al ricorso pendente dinnanzi al T.A.R. Emilia Romagna Bologna R.G. n. 680/02 notificati in data 23.04.2008, al solo fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;
- 2) di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario e di nominare, in caso di necessità, sostituti d'udienza;
- 3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;
- 4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa.

Successivamente,			
LA GIUNTA COMUNALE			
Su proposta del Presidente;			
Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;			
A voti palesi e unanimi,			
DELIBERA			
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.			

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE Marco Tamanti

IL SEGRETARIO GENERALE Antonietta Renzi

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 30.09.2009 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- ufficio legale - bilancio

Dalla Residenza Municipale, lì 28.09.2009

Istruttore Amministrativo Sandrino Galli

#